



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Ordinanza del Sindaco

Registro Ordinanze del Sindaco

N. 10 del 11/03/2020

**Oggetto: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO
DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 - ORDINANZA DI
SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
SETTIMANALE FINO ALLA DATA DEL 3 APRILE 2020**

Firmato Digitalmente
Il Sindaco

Gilda Diolaiuti

Pieve a Nievole, 11/03/2020

IL SINDACO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che dispone, tra l'altro, che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo 2020;

VISTA l'ordinanza regionale n. 7 del 4 marzo 2020, che definisce le strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza regionale n. 8 del 6 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo e del 4 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza regionale n. 9 dell'8 marzo 2020 “*Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che prevede l'estensione a tutto il territorio nazionale delle misure indicate all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020, con efficacia dal 10.03.2020 al 3.04.2020;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica secondo quanto contenuto anche nei provvedimenti regionali e statali, secondo cui rilevano il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi, oltre allo spostamento massivo della popolazione interessata dalle misure, di cui all'articolo 1 del DPCM suddetto, anche in violazione del divieto sopraenunciato;

RITENUTO che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, anche ai Sindaci è imposta l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

PRESO ATTO che si tiene il sabato pomeriggio in Piazza XXVII Aprile il mercato settimanale di Pieve a Nievole;

AVUTO RIGUARDO alla circostanza che il DPCM dell'8 marzo 2020 stabilisce - all'articolo 1, comma 1, lettera r) – che “*nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati [...]. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione*”;

PRESO ATTO di quanto indicato anche nelle FAQ del Governo <http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278> in cui si precisa, relativamente ai mercati, che “*non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati coperti e in quelli all'aperto recintati dove è previsto il controllo dell'accesso*”;

RITENUTO che, in base allo stato dei luoghi dove si svolge il mercato settimanale, non sia possibile garantire le misure di sicurezza previste nel DPCM del 8.03.2020 e delle relative misure esplicative adottate;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente e indifferibile interesse pubblico;

CONSIDERATA, altresì, la ricorrenza dei presupposti per l'esercizio del potere di cui all'articolo 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per il caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

TUTTO ciò premesso e considerato, prendendo atto di quanto disposto dal DPCM e dai provvedimenti citati,

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90

ORDINA

per quanto espresso in premessa **dalla data della presente ordinanza e fino al 3 aprile 2020 compreso**, salvo diverso provvedimento che dovesse medio tempore intervenire, **la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale del sabato in Piazza XXVII Aprile;**

INFORMA

che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - ai destinatari attività commerciali ambulanti;
 - Asl Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica – Zona Valdinievole

Dal Palazzo Comunale,

IL SINDACO
Gilda Diolaiuti ¹⁾

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 10 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 11/03/2020 al 26/03/2020 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 11/03/2020

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
Alessandro Rizzello
